

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

LA REGIONE TOSCANA

E

L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

PER

*"PROSECUZIONE DEL MONITORAGGIO SISMICO INTEGRATO DELLE AREE
GEOTERMICHE TOSCANE"*

L'anno _____ , il giorno ____ del mese di _____

TRA

la Regione Toscana con sede legale in Firenze, P.zza Duomo 10, C.F. 01386030488, in seguito denominata "Regione", rappresentata dal dirigente regionale Ing. Luca Gori nato a Firenze il 29.07.1962, Responsabile del Settore Sismica, appartenente alla Direzione Ambiente ed Energia, nominato ai sensi e per gli effetti del Decreto dirigenziale n. 8674 del 21.05.2021 e autorizzato ad impegnare l'Amministrazione verso l'esterno ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge regionale n. 1 del 08.01.2009

E

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con sede legale in Roma, Via di Vigna Murata 605, in seguito denominato INGV, rappresentato dal Prof. Carlo Doglioni, nato a Feltre (BL) il 25.01.1957, in qualità di Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nominato con decreto del MIUR n. 276 del 27.04.2016

(Di seguito indicate come "le Parti")

PREMESSO CHE

VISTO il Protocollo d'Intesa denominato Accordo Generale sulla Geotermia, siglato in data 20 dicembre 2007;

VISTO lo Studio conoscitivo ai sensi art. 1 Legge regionale 16 febbraio 2015, n. 17 “Disposizioni urgenti in materia di geotermia” approvato con Del. GRT n. 1229 del 15/12/2015;

VISTO che nell'ottobre 2016 sono state pubblicate, a cura dei Ministeri dello Sviluppo Economico (MISE) e dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) le “Linee guida per l'utilizzazione della risorsa geotermica a media ed alta entalpia”;

VISTO che nel novembre 2016 il MISE ha emanato degli “Indirizzi e linee guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attività antropiche” che traggono spunto dalla ricerca condotta a seguito dell'evento sismico emiliano del 2012 dalla Commissione ICHESE (International Commission on Hydrocarbon Exploration and Seismicity in the Emilia Region) e che riguardano possibili relazioni tra attività di esplorazione per idrocarburi e aumento dell'attività sismica nell'area colpita dal terremoto dell'Emilia-Romagna;

TENUTO CONTO che le suindicate Linee guida trattano, tra i vari aspetti da monitorare in correlazione con le attività antropiche (con particolare riferimento, per quanto attiene al presente Protocollo d'Intesa, alla coltivazione della risorsa geotermica), anche il monitoraggio della sismicità;

TENUTO CONTO che dagli anni '70 ENEL Green Power ha in funzione nelle aree geotermiche di Larderello-Travale ed Amiata due reti di monitoraggio sismometrico;

CONSIDERATA l'istituzione con Del. GRT. n. 298 del 26/03/2018 di un Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana ed ENEL spa che si pone come principale obiettivo la definizione di un protocollo di controllo ed analisi condivisa dei dati del monitoraggio sismico tra Enel e Regione Toscana;

TENUTO CONTO che con apposito Accordo di Collaborazione Scientifica (Del. GRT. n. 588 del 04/06/2018) la Regione Toscana ha individuato come Consulente scientifico l'Istituto Nazionale di geofisica e Vulcanologia (INGV), il quale funge, in maniera imparziale ed in qualità di Ente competente in materia di sismologia, da elemento di raccordo tra il Concessionario (ENEL) e l'Amministrazione regionale;

VISTA la L.R. n.58 del 16 ottobre 2009, che all'art.3 comma a) specifica come sia compito dell'Ufficio regionale competente monitorare il livello di sismicità del territorio regionale e i parametri precursori ad essa connessi, attraverso la realizzazione e il monitoraggio continuo di reti di tipo sismometrico, accelerometrico, geodetico e geochimico;

VISTO il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER), istituito dalla L.R. 14/2007 e approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 10 dell'11 febbraio 2015 e prorogato ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 15, dove si specifica come compito dell'Ente regionale la prevenzione del rischio sismico;

VISTA la Delibera di G.R.T. n. 812 del 24/07/2017 con la quale, sulla base delle indicazioni e dei contenuti della L.R. 58/2009 e del successivo “Documento Conoscitivo del Rischio Sismico”, si

approva la Scheda di attuazione per l'anno 2017, dell'azione specifica B.4.2. del PAER: *“Monitoraggio del livello di sismicità del territorio, valutazione delle condizioni di pericolosità sismica, indagini e studi di microzonazione sismica dei centri urbani”*;

CONSIDERATO che, ai sensi della Legge 225 del 24/02/1992 e del DPCM 17/02/2017, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è Centro di Competenza Nazionale per la sorveglianza sismica dell'intero territorio nazionale attraverso la gestione di reti di monitoraggio;

CONSIDERATO che INGV con propria Delibera n. 359 del 28 aprile 2017, ha istituito un Centro di Monitoraggio del Sottosuolo, deputato alla verifica della coesistenza tra utilizzo delle georisorse ed impatto sulla sismicità delle aree di coltivazione;

TENUTO CONTO che l'INGV ha già elaborato nel Giugno 2001, uno studio preliminare per la valutazione della sismicità nell'area amiatina;

CONSIDERATO, altresì, che tramite convenzione con Regione Toscana approvata con Decreto Dirigenziale n.2613 del 22 Aprile 2003, INGV ha provveduto all'implementazione del monitoraggio sismico del territorio regionale e lo studio dei fenomeni associati alla sismicità con particolare riguardo alle zone del Monte Amiata";

RICORDATO, inoltre, come con propria Delibera n.283 del 29 novembre 2016, INGV abbia attivato una convenzione con ENEL Green Power, finalizzata alla condivisione ed implementazione delle procedure di monitoraggio sismico nell'area dell'Amiata;

TENUTO CONTO che INGV, nell'ambito del precedente Accordo di Collaborazione Scientifica approvato con Del. GRT. n. 654 del 25/05/2020, ha già avviato la costituzione della rete integrata di monitoraggio sismico mediante la definizione di alcuni aspetti sismologici preliminari, l'avvio dell'acquisizione in tempo reale dei dati sismici della rete ENEL e la costituzione di un array sismico permanente in loc. Montalcino;

CONSIDERATO altresì come risulti necessario, quindi, provvedere al mantenimento e all'aggiornamento della suindicata rete sismometrica già esistente al fine di consentire una prosecuzione delle attività di monitoraggio con tempestività ed efficacia;

DATO ATTO dell'entrata in vigore del Nuovo Codice dei contratti (D. lgs. n.36/2023) e verificata per l'Atto in oggetto la sussistenza delle condizioni previste all'art. 7 comma 4;

DATO ATTO che INGV, per le motivazioni suindicate, è l'unico soggetto che ha il grado di specializzazione richiesta per lo svolgimento dell'incarico di consulenza scientifica, ed istituzionalmente è preposto a compiti di sorveglianza sismica e vulcanica, al coordinamento delle reti sismiche regionali e locali ed alla organizzazione e gestione della Rete Sismica Nazionale Integrata;

RITENUTO inoltre che il suindicato soggetto sia caratterizzato da indiscutibile terzietà ed elevata competenza scientifica;

RICORDATO che l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.22/2010 ha liberalizzato l'attività geotermoelettrica con conseguente presentazione in regione Toscana di numerose richieste di permessi di ricerca per il reperimento della risorsa geotermica;

TENUTO CONTO che la Regione Toscana ha l'obbligo di garantire che i soggetti richiedenti permessi di ricerca ottemperino all'obbligo di monitoraggio sismico, così come normato dalle citate "Linee guida per l'utilizzazione della risorsa geotermica a media ed alta entalpia";

CONSIDERATO che per l'attività in oggetto è stato quantificato un importo complessivo pari a 940.000,00 euro per un totale di 3 annualità derivante da una stima meglio dettagliata nell'allegato tecnico al presente atto (Allegato A-1) e che l'onere finanziario risulta così suddiviso:

- euro 470.000,00 a carico di Regione Toscana
- euro 470.000,00 a carico di INGV

CONSIDERATO che le ricerche previste rientrano nell'ambito degli interessi scientifici dell'INGV;

RITENUTO di demandare al Settore Sismica della Regione Toscana, competente in materia di monitoraggio sismico su territorio regionale, l'attuazione dell'Accordo;

VISTO l'art. 15 della Legge n. 241/1990, il quale al primo comma dispone che: *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune."*

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2 – OGGETTO

1. Con il presente accordo, le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di attività di ricerca per la *"Prosecuzione del monitoraggio sismico integrato delle aree geotermiche toscane"*, nel rispetto del seguente "Programma delle attività".
2. Il suddetto "Programma delle attività" è stato suddiviso nei seguenti obiettivi:
 - Definizione di protocolli omogenei di definizione e condivisione dei dati sismici provenienti dai differenti concessionari e relativa valutazione della qualità del dato;
 - Acquisizione in tempo reale dei segnali sismici presso i laboratori del Centro di Monitoraggio Sismico dell'INGV di Bologna e condivisione con la Regione Toscana dei dati sismici significativi;

- Monitoraggio e analisi dati: analisi dati sismici di dettaglio, monitoraggio secondo le ILG (calcolo Localizzazione PGV, ML), reperibilità, compilazione report scientifico in caso di evento significativo nelle aree monitorate;
 - Coordinamento delle attività di installazione delle stazioni sismiche finanziate dai Concessionari ed eventuale installazione di postazioni sismiche integrative;
 - Installazione di due nuove postazioni di monitoraggio sismico a larga banda per il miglioramento prestazionale della rete sismica integrata;
 - Supporto tecnico-scientifico alla Regione Toscana, nell'ambito dei processi decisionali connessi con le attività di monitoraggio sismico;
 - Supporto tecnico-scientifico alla Regione Toscana nella definizione di un regolamento sul monitoraggio sismico delle aree geotermiche toscane.
3. L'aggiornamento del "Programma delle attività" di cui al comma precedente, a seguito di esigenze sopravvenute, che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti;
 4. Eventuali revisioni sostanziali del "Programma delle attività" saranno definite con atti aggiuntivi al presente accordo.

ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Le operazioni sopra descritte nel "Programma delle attività" di cui al comma 2 del precedente art. 2, saranno svolte con la collaborazione del Settore Sismica della Regione Toscana.
2. I risultati delle attività saranno trasmessi attraverso la redazione di rapporti intermedi e di una relazione finale alla Regione Toscana nel modo seguente:
 - i. Relazione iniziale, da trasmettere entro un mese dall'avvio dell'Accordo, inerente lo stato di fatto e il cronoprogramma delle attività;
 - ii. Prima Relazione tecnica annuale sulle attività riportate all'art. 2 comma 2 da trasmettere alla scadenza della prima annualità;
 - iii. Seconda Relazione tecnica annuale sulle attività riportate all'art. 2 comma 2 da trasmettere alla scadenza della seconda annualità;
 - iv. Relazione tecnica finale sulle attività riportate all'art. 2 comma 2 da trasmettere entro e non oltre 36 mesi dall'avvio dell'Accordo, come meglio specificato all'art. 7 del presente documento.

3. Le relazioni illustrative e/o tecniche saranno consegnate alla Regione Toscana mediante modalità telematica, nel rispetto dell'art.47 D.lgs. 82/2005 e art.7 L.R. 54/2009).

ART. 4 – OBBLIGHI DELLE PARTI

1. La Regione Toscana si impegna a cofinanziare le attività e mettere a disposizione le risorse necessarie e/o i locali per lo svolgimento delle attività di interesse comuni;
2. La Regione Toscana si occuperà di organizzare e programmare degli incontri/seminari presso i propri locali per consentire la discussione e gli approfondimenti sulla materia;
3. La Regione Toscana si impegna a fornire ogni eventuale studio esistente sul territorio in materia in modo da integrare ed approfondire la ricerca in oggetto;
4. L'INGV si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze e le professionalità, nonché i materiali e la documentazione tecnica raccolta in materia;
5. L'INGV si impegna a fornire eventuali pareri esperti, se richiesti, su eventuali problematiche e consulenze in materia che si potranno verificare nel corso dello studio;
6. Le attività del Programma potranno formare oggetto di accordi di collaborazione tra ciascuna delle Parti, altri Enti per tesi di laurea e tirocini formativi di cui le Parti si impegnano a darsi reciprocamente tempestiva notizia.

ART. 5 – REFERENTI

1. I Responsabili designati dalle parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo sono:
 - a) per l'INGV, il dr. Thomas Braun, primo tecnologo dell'INGV, Sezione Roma1, sede di Arezzo, che potrà ricorrere all'opera di collaboratori interni all'INGV, secondo le normative approvate dal proprio istituto e in accordo con la delibera del CdA n° 428/2017 “organizzazione del CMS”;
 - b) per la Regione Toscana è l'Ing. Luca Gori, Dirigente Responsabile del Settore Sismica presso la Direzione Ambiente ed Energia, che si avvarrà del supporto del Dr. Geol. Vittorio D'Intinosante, Funzionario presso lo stesso Settore della Regione.
2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il responsabile sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

ART. 6 – RESPONSABILITA'

1. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente accordo.

2. Ciascuna parte si conformerà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi al codice di comportamento, ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 7 – DURATA

1. Il presente accordo è riferito alle attività svolte come meglio indicato all'art.3 e potrà essere rinnovato con atto aggiuntivo che richiami gli stessi contenuti e termini riportati nel presente accordo, previa delibera dei rispettivi Organi competenti.
2. L'avvio del presente Accordo di Collaborazione Scientifica, sottoscritto e firmato digitalmente dalle due Parti, è fissato, al fine di garantire la necessaria continuità dell'attività di monitoraggio, in data 03/07/2023.
3. Le attività di cui al presente accordo dovranno essere concluse entro e non oltre 36 mesi dal suo avvio.

ART. 8 – EROGAZIONE DEL COFINANZIAMENTO

1. La Regione Toscana contribuirà al cofinanziamento del progetto di cui al presente accordo trasferendo all'INGV un rimborso spese di Euro 470.000,00 (euro quattrocentosettantamila/00), così come meglio dettagliato nell'allegato tecnico (allegato A-1) .
2. Poiché trattasi di trasferimento di risorse per contributo di ricerca, il cofinanziamento correlato è fuori campo di applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e non soggetto peraltro alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del DPR n. 600/73.

ART. 9 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE

1. Il trasferimento della somma annua sopra specificata verrà effettuata dalla Regione Toscana ad INGV secondo le seguenti modalità:
 - a) Euro 170.000,00 entro 30 giorni dall'avvio dell'Accordo di Collaborazione Scientifica;
 - b) Euro 100.000,00 alla consegna della Prima Relazione tecnica annuale così come previsto all'art.3 comma 2, lett. ii);
 - c) Euro 100.000 alla consegna della Seconda Relazione tecnica annuale così come previsto all'art.3 comma 2, lett. iii);

- d) Euro 100.000 alla consegna della Relazione tecnica finale così come previsto all'art.3 comma 2, lett. iv);
2. La richiesta di erogazione del rimborso dovrà essere intestata alla Regione Toscana, sede legale in Firenze, P.zza Duomo 10, c.f. n.01386030488, ed indirizzata al Settore Sismica, Via San Gallo, 34/A –Firenze.
 3. I pagamenti saranno effettuati dalla Regione Toscana a favore dell'INGV tramite girofondo su contabilità speciale sul conto indicato nella richiesta di erogazione.

ART.10 – UTILIZZO DEL LOGO

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
2. In particolare il logo della Regione Toscana e dell'INGV potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo.
3. L'utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente accordo, richiederà il consenso della Parte interessata.

ART. 11 – PROPRIETÀ DEI RISULTATI

1. I risultati delle attività svolte in comune saranno fruibili dalle due Parti, che potranno utilizzarli per i propri compiti istituzionali.
2. I dati utilizzati per le attività di studio non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, in mancanza di autorizzazione scritta delle suindicate amministrazioni interessate.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche, dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente accordo.

ART. 12 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 recepito dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, che innova il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità di utilizzo dei dati personali nell'ambito dei trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.
2. Ai sensi del Regolamento sopra citato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.
3. Sottoscrivendo il presente atto, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

ART. 12 – RECESSO

1. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di un mese; la parte che esercita tale facoltà deve, contestualmente, comunicare se intende recedere anche dagli accordi attuativi in corso e le attività in fase di svolgimento vengono portate a compimento senza subire pregiudizio. La Regione Toscana può in qualsiasi momento risolvere anticipatamente l'accordo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dando comunicazione scritta all'altra con un preavviso di un mese.
2. Nel caso in cui INGV non ottemperi ai termini del presente Accordo, in particolare non consegna gli elaborati tecnici nei termini previsti dal precedente art. 2 e il ritardo superi la durata di 3 mesi, la Regione ha la facoltà di revocare il cofinanziamento.

ART. 14 – ONERI FISCALI

1. Il presente atto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/86. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

ART.15 – CODICE UNICO DI PROGETTO

1. Si ricorda la necessità di acquisire, a cura di INGV, per l'Accordo in oggetto il CUP (Codice Unico di Progetto) ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11 della legge n. 3/2003 come novellato dalla legge n. 120/2020 di conversione del DL n. 76/2020.
2. Il codice CUP dovrà essere indicato in tutti gli atti e documenti collegati al presente Accordo.

ART. 16 – FORO COMPETENTE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2 della legge n. 241/1990, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione del foro competente per legge.

ART. 17 – SOTTOSCRIZIONI

1. Tale atto sarà sottoscritto digitalmente da ambo le parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firenze,

Il Presidente dell'INGV

(Prof. CARLO DOGLIONI)

Il Responsabile del Settore Sismica della Regione Toscana

(Ing. LUCA GORI)

Allegato A-1 – Spese previste per l'attività in oggetto

Spese previste per il progetto: "Prosecuzione del monitoraggio sismico integrato delle aree geotermiche toscane"

	Work Package	Anni persona complessivi	Valore medio anno/persona	Costo totale progetto	a carico di Reg. Toscana	a carico di INGV
WP1	Management: pianificazione attività, dirigenza, segreteria, redazione report scientifico con scadenza annuale	1	€ 60,000	€ 60,000	€ 30,000	€ 30,000
WP2	Implementazione rete: realizzazione di 2 nuove stazioni sismiche nelle aree geotermiche toscane di Larderello e del Monte Amiata			€ 90,000	€ 45,000	€ 45,000
WP3	Acquisizione dati sismici: acquisizione in tempo reale dei segnali sismici provenienti dalle sottoreti dei singoli operatori e archiviazione dati sismici presso il CMS a Bologna	6	€ 45,000	€ 270,000	€ 135,000	€ 135,000
WP4	Monitoraggio e analisi dati: analisi dati sismici di dettaglio, monitoraggio secondo le ILG (calcolo Localizzazione PGV, ML), reperibilità, compilazione report scientifico in caso di evento significativo nelle aree monitorate	5	€ 45,000	€ 225,000	€ 112,500	€ 112,500
WP5	Disseminazione/Divulgazione risultati: WEB-hosting, pubblicazione dei prodotti elaborati sul sito	3	€ 45,000	€ 135,000	€ 69,500	€ 65,500
	Risorse informatiche Centro di Acquisizione e Archiviazione Dati e Monitoraggio Sismico dell'INGV di Bologna (hardware e software ai fini di monitoraggio sismico in tempo quasi reale) per analisi			€ 53,667	€ 50,000	€ 3,667
	Missioni			€ 28,000	€ 28,000	
	Totali costi diretti				€ 470,000	€ 391,667
	Costi operativi indiretti (20% INGV) definiti "overhead"			€ 78,333	N/A	€ 78,333
	Totali generali			€ 940,000	€ 470,000	€ 470,000

Totale complessivo attività (3 annualità)	€ 940,000	
Cofinanziamento totale Regione Toscana (3 annualità)	€ 470,000	